

COMUNE DI MISSAGLIA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 40 del 12.6.1991

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1) Missaglia è un Comune autonomo nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, persegue gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità in conformità alle norme della Costituzione e del presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1) Il Comune è titolare di proprie funzioni. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2) Sono competenza del Comune, nei limiti stabiliti da leggi statali o regionali, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nel settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

3) Il Comune esercita i propri poteri perseguendo la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei Cittadini

4) Il Comune concorre, inoltre, a realizzare lo sviluppo civile e sociale della comunità perseguendo i seguenti fini:

a) tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

b) garantire il diritto allo studio ed il sostegno alle espressioni delle diverse culture;

c) assicurare la libertà di iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

e) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

f) incentivare e sostenere lo sviluppo di una cultura di pace volta a creare un nuovo modo di intendere i rapporti tra persone e paesi basati sulla non violenza.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

2) Al fine di realizzare un efficiente sistema dell'autonomia locale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune si avvarrà di ogni forma possibile di collaborazione e cooperazione con la Regione, con la Provincia e con altri Enti Pubblici.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1) La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Frazioni:

Missaglia (Capoluogo) - Barriano - Contra - Lomaniga - Maresso Missagliola - Molinata - Ossola - Rengione - Valle S. Croce, storicamente riconosciute dalla comunità.

2) Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

3) Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

4) In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5) La modifica della denominazione delle Frazioni o della sede comunale, può essere attuata ai sensi dell'art.13 della L.R. 2 dicembre 1973 n.52.

Art. 5 Albo pretorio

1) Nel Palazzo Civico è individuato apposito spazio da destinare all' "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3) Il Messo Comunale è responsabile dell'affissione degli atti di cui al 1° comma e il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1) Il Comune si identifica con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3536 in data 4 giugno 1986 e può esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso D.P.R

2) L'uso e la riproduzione istituzionali di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo II ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

1) Sono organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco.

Art. 8 Consiglio Comunale

1) IL Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e dura in carica per un periodo di 4 anni.

2) L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

4) Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo casi particolari previsti dal regolamento.

6) L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento.

Art. 9 Competenze ed attribuzioni

1) Il Consiglio Comunale ha competenze limitatamente agli atti fondamentali, previsti dalla legge e dallo Statuto.

2) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 10 Commissioni

1) Il Consiglio Comunale, nell'esercizio dei suoi poteri, si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2) Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3) Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

4) E' prevista l'istituzione di commissioni in forma diversa avvalendosi anche di commissari esterni.

Art. 11 Consiglieri

1) I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2) Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per il voto dato nell'esercizio delle loro funzioni.

3) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale.

4) Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. La disciplina delle dimissioni, della surrogazione e della supplenza dei Consiglieri Comunali nonché l'incompatibilità tra la carica di Assessore e Consigliere è stabilita dalla legge.

Art. 12 Diritti e doveri dei consiglieri

1) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2) I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono consecutivamente a 3 sedute consiliari, sono dichiarati decaduti.

3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio e su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4) Il consigliere esercita il diritto di proposta per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, emendamenti e mozioni. Il Sindaco e gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, come normato dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

5) Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

6) Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

7) E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge. Ciascun

consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

8) Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere è tenuto a comunicare, secondo le modalità del regolamento, all'inizio ed alla fine del proprio mandato i redditi dichiarati.

Art. 13 Gruppi consiliari

1) I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2) E' istituita la conferenza dei Capigruppo.

3) Il regolamento disciplina le relative attribuzioni, il funzionamento e la disponibilità, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 Convocazione della prima seduta

1) La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2) La convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.

3) Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Sindaco almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 15 Prima seduta

1) In prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti: Sindaco e Consiglieri Comunali, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

2) Il Sindaco, inoltre, dà comunicazione al Consiglio della nomina del Vicesindaco, della Giunta e degli Indirizzi Generali di Governo. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento gli Indirizzi Generali di Governo.

Art. 16 Convocazioni e sessioni

1) Il Consiglio è convocato dal Sindaco con avvisi scritti da consegnare al domicilio eletto da ogni consigliere.

2) La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno sette (7) giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre (3) giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, con relativo elenco sia consegnato ventiquattro (24) ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

4) Altrettanto resta stabilito per gli elenchi degli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

5) Gli oggetti da trattarsi nella seduta devono essere depositati nella sala consiliare almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta ordinaria e almeno tre giorni prima da quella fissata per la seduta straordinaria, salvo il caso di cui al comma 4.

6) L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

7) Il Consiglio Comunale deve riunirsi almeno due (2) volte l'anno in sessione ordinaria nei mesi di maggio/giugno e ottobre/novembre.

8) *Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.*

9) *Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in termine non superiore a venti (20) giorni, quando lo richieda un quinto (1/5) dei consiglieri. inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.*

Art. 17 Validità delle sedute

1) *Salvo casi particolari previsti dalla legge, il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune.*

2) *Alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché siano presenti almeno quattro (4) consiglieri.*

3) *Nel caso siano introdotte proposte, le quali erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in discussione se non ventiquattro (24) ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.*

Art. 18 Procedimento delle votazioni

1) *I consiglieri votano a scrutinio palese per appello nominale o peralzata di mano salvo casi particolari stabiliti dalla legge e dal regolamento.*

2) *Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata ed i casi in cui vi è l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza.*

3) *Il consigliere che si astiene dal voto concorre a rendere legale la seduta.*

4) *Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, ne riconosce e proclama l'esito.*

5) *Il procedimento delle votazioni è stabilito dal regolamento.*

Art. 19 Giunta Comunale

1) *La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.*

2) *La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti.*

3) *La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuare gli indirizzi generali del Consiglio.*

4) *La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.*

Art. 20 Composizione della Giunta

1) *La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da quattro (4) Assessori, di cui uno assume le funzioni di Vicesindaco.*

2) *I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.*

3) *Le cause di incompatibilità, di ineleggibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo, gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.*

4) *La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti (almeno 3) ed a maggioranza dei presenti.*

- 5) *Le votazioni avvengono con voto palese per appello nominale o per alzata di mano.*
- 6) *Le sedute della Giunta non sono pubbliche.*

Art. 21 Decadenza

- 1) *L'Assessore che non interviene a tre (3) sedute consecutive del rispettivo consesso senza giustificato motivo, decade dalla carica.*
- 2) *La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.*

Art. 22 Elezioni del Sindaco

- 1) *Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.*

Art. 23 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

- 1) *In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.*
- 2) *Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.*
- 3) *Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.*
- 4) *Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.*
- 5) *Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.*

Art. 24 Mozione di sfiducia

- 1) *Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.*
- 2) *Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica solo in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.*
- 3) *La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.*
- 4) *Nel caso di approvazione della mozione, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.*

Art. 25 Sindaco

- 1) *Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.*
- 2) *Il Sindaco dura in carica per un periodo di 4 anni.*
- 3) *Chi ha ricoperto per 2 mandati consecutivi la carica di Sindaco non è alla scadenza del 2° mandato immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.*

Art. 26 Poteri e competenze del Sindaco

- 1) *Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio*

Comunale, fissandone l'ordine del giorno; ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori; convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare; riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

2) Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3) Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune.

4) Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

5) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nei termini di cui al comma 5/bis dell'art. 36 della legge 8.6.1990 n. 142 così come risulta aggiunto dall'art. 13 della legge 81/1993.

Art. 27 Competenze del Sindaco quale organo di amministrazione

1) Il Sindaco ha la rappresentanza legale, contrattuale e processuale del Comune:

a) può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;

b) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;

c) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, le autorizzazioni e le concessioni edilizie, che dovranno essere controfirmate dal responsabile del servizio;

d) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori le proprie competenze ed attribuzioni, compresa l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna; di tali deleghe deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge;

e) convoca i comizi per i referendum consultivi;

f) adotta ordinanze ordinarie;

g) assegna gli alloggi di edilizia residenziale e pubblica, sentita la Giunta;

h) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, unitamente al Segretario Comunale;

i) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, sentiti la Giunta e/o le istanze di partecipazione;

m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;

n) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropriazioni;

o) stipula contratti, convenzioni ed accordi;

p) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

q) adotta tutti gli altri provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

Art. 28 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

- 1) Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
- 2) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei Cittadini.
- 3) Emanata atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale sentita la Giunta.
- 4) Adotta ogni altro provvedimento previsto dalla legge.

Titolo III UFFICI E PERSONALE

Art. 29 Principi strutturali ed organizzativi

- 1) L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere formata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 2) Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 30 Struttura

- 1) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 31 Personale

- 1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 2) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
- 3) Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in

particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Art. 32 Incarichi

- 1) Possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per compiti speciali a esperti o specialisti; il regolamento individua forme e modalità.
- 2) La copertura dei posti disponibili in pianta organica di responsabili dei servizi o degli uffici con qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può anche avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, fatta eccezione per il limite di età.
- 3) Il rinnovo degli incarichi di cui al primo e secondo comma può essere disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi.
- 4) Il conferimento dell'incarico e la nomina dei responsabili sono deliberati dalla Giunta Comunale, che determina l'onorario da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro, all'impegno richiesto e, quando la natura dell'incarico lo consente, ai risultati conseguiti.

Art. 33 Segretario Comunale: principi e criteri fondamentali di gestione

- 1) L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
- 2) Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
- 3) Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
- 4) Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
- 5) Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 34 Segretario Comunale: attribuzioni gestionali

- 1) Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
- 2) In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere

- organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
 - h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento.

Art. 35 Segretario Comunale: attribuzioni consultive

- 1) Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissione di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
- 2) Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
- 3) Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 36 Segretario Comunale:

attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

- 1) Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
- 2) Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti del regolamento.
- 3) Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
- 4) Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.
- 5) Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 37 Segretario Comunale: attribuzione di legalità e garanzia

- 1) Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, e ne cura la verbalizzazione.
- 2) Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
- 3) Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
- 4) Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e

l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 38 Vicesegretario

- 1) Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario oltre alle attribuzioni specifiche assegnate dal mansionario per l'ufficio ricoperto.*
- 2) Il Vicesegretario coadiuva e sostituisce il Segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.*
- 3) Il regolamento disciplina la nomina, lo stato giuridico ed economico del Vicesegretario, che deve essere in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale.*

Titolo IV SERVIZI

Art. 39 Forma di gestione

- 1) L'attività direttiva a conseguire, nell'interesse della comunità. obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.*
- 2) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.*
- 3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.*
- 4) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.*
- 5) Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di partecipazione e tutela degli utenti.*

Art. 40 Gestione in economia

- 1) L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.*

Art. 41 Azienda speciale

- 1) Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.*
- 2) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.*
- 3) Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.*

Art. 42 Istituzione

- 1) Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2) Il Regolamento di cui al precedente 1 comma determina, altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
- 3) Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
- 4) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
- 5) Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 43 Il Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
- 2) Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- 3) Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 44 Il Presidente

- 1) Il Presidente dell'istituzione e dell'azienda rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 45 Il Direttore

- 1) Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
- 2) Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 46 Nomina e revoca

- 1) Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati ai sensi dell'art. 26 – comma 5- del presente Statuto.

Art. 47 Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

1) Negli Statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 48 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

l) Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 49 Tesoreria

- 1) Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito.
- 2) Il servizio è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Titolo V CONTROLLO INTERNO

Art. 50 Revisione dei conti

- 1) Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2) La revisione-economico-finanziaria della gestione del Comune è affidata ad un Collegio di revisori dei conti eletto dal consiglio comunale in base alla legge.
- 3) I revisori collaborano con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alla risultanza della gestione, redigendo apposita relazione. che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 4) Nella stessa relazione possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5) Ove si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente il collegio dei revisori ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
- 6) Il Collegio dei Revisori dei conti può riunirsi anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali, per esaminare provvedimenti specifici adottati e dare parere sugli stessi, in conformità ai criteri ed alle modalità previste dal regolamento.
- 7) Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto, specificandone le attribuzioni e le procedure in conformità alla legge e al presente Statuto.

Art. 51 Controllo di gestione

1) Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua i metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2) *La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:*

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;*
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;*
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;*
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.*

Titolo VI FORME ASSOCIATIVE

Art. 52 Forme di gestione

1) *Il Comune qualora ne ravvisi l'opportunità e l'efficacia, per il raggiungimento di uno o più obiettivi, può collaborare con altri Enti Locali, Amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici, avvalendosi delle forme associative previste dalla legge: convenzioni, consorzi e accordi di programma.*

2) *Le decisioni di cui al presente articolo sono sempre di competenza del Consiglio Comunale.*

Art. 53 Convenzioni

1) *Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con Comuni e Provincie.*

2) *Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.*

Art. 54 Consorzi

1) *Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e Provincie per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.*

2) *La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 53, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.*

3) *Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.*

4) *Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Comuni e Provincie una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.*

Art. 55 Accordi di programma

1) *Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano per l'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione*

dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolamentazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo VII

Capitolo I Partecipazione popolare

Art. 56 Partecipazione

1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3) Ai Cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4) L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 57 Interventi nel procedimento amministrativo

1) I Cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire.

2) Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nella emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la formazione.

3) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

4) L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

5) Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

6) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

7) L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

8) Gli aventi diritto, entro 60 giorni della comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

9) Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al

precedente comma 6 deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

10) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

11) I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

12) La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58 Istanze

1) I Cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni dell'attività dell'Amministrazione.

2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale dovrà prevedere altra idonea forma di comunicazione della risposta nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 59 Petizioni

1) Tutti i Cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2) Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5) I proponenti la petizione hanno diritto ad illustrare brevemente i contenuti della stessa all'organo competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 60 Proposte

1) I Cittadini, singolarmente o in forma collettiva, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3) Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

Capitolo II Associazionismo e partecipazione

Art. 61 Principi generali

1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei Cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 62 Associazioni

1) Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio che non abbiano fini di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione delle attività sportive e del patrimonio storico culturale ed ambientale del Comune e di tutti i Cittadini è elemento fondamentale per le politiche locali.

2) Il Comune registra su apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al presente articolo, le associazioni di volontariato e senza scopo di lucro che operano sul territorio; criteri per questo riconoscimento sono la rappresentatività, le finalità sociali perseguite, le garanzie di continuità.

3) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

4) Sono istituite in ogni tornata amministrativa consulte permanenti costituite dai rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni sociali e di volontariato che operano negli ambiti specifici al fine di acquisire pareri sugli atti fondamentali dell'Ente. Presiede la consulta il Sindaco o suo delegato.

5) Ai lavori delle consulte partecipano di diritto i consiglieri membri delle corrispondenti commissioni consiliari permanenti.

Art. 63 Organismi di partecipazione

1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei Cittadini.

2) Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

3) L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

4) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 64 Incentivazione

1) *Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, secondo criteri e modalità stabilite da Regolamento.*

Art. 65 Referendum

1) *Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.*

2) *Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su quesiti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.*

3) *Soggetti promotori del referendum possono essere:*

a) il 12 per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

4) *Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi. le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.*

5) *L'Ente non adotta ulteriori provvedimenti amministrativi in materia sino all'esito della consultazione referendaria.*

6) *Il referendum non è ritenuto valido se non vi partecipa il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.*

Art. 66 Effetti del referendum

1) *Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.*

2) *Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dai 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.*

Art. 67 Diritto di accesso.

1) *Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.*

2) *E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.*

3) *Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.*

4) *Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.*

5) *Per accesso differito si intende la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, così come previsto dall'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 241/1990.*

Art. 68 Diritto di informazione

- 1) *Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con limitazioni previste al precedente articolo.*
- 2) *L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.*
- 3) *L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità ed è per questo che si potrà deliberare la costituzione di un organo di informazione con relative norme e Comitato di redazione nel quale dovrà essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.*
- 4) *La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.*
- 5) *Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai Cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.*

Art. 69 Difensore Civico

- 1) *E' istituito il Difensore Civico per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale.*
- 2) *Il Difensore Civico segnala, anche di sua iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei Cittadini.*
- 3) *Il presente Statuto disciplina l'elezione, le prerogative, i mezzi, i rapporti con il Consiglio Comunale come disposto dai successivi commi.*
- 4) *Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale scelto tra una rosa di candidature, pervenute a seguito di idonea pubblica informazione, che per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa; l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.*
- 5) *Qualora dopo tre votazioni nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, risulterà eletto il candidato che nella quarta votazione ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune; se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta nella quarta votazione, la procedura riprende di nuovo entro 30 giorni.*
- 6) *Non sono eleggibili a Difensore Civico coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 della Legge Regionale 18 gennaio 1980 n. 7, con i riferimenti al Comune anziché alla Regione.*
- 7) *La durata in carica e la revoca del Difensore Civico sono regolate dagli artt. 8 e 9 della predetta Legge Regionale 18 gennaio 1980 n. 7.*
- 8) *Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.*
- 9) *L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.*
- 10) *Le funzioni e le modalità di intervento del Difensore Civico sono regolate dagli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 18 gennaio 1980 n. 7 con i riferimenti al Comune anziché alla Regione.*

11) Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni o suggerimenti.

12) La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

13) Il Difensore Civico può inviare in ogni momento relazioni al Consiglio Comunale su questioni specifiche.

14) Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta le determinazioni di propria competenza al fine di ovviare ai ritardi ed alle irregolarità.

Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 70 Statuto

1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.

2) E' ammessa l'iniziativa dei Cittadini per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3) Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

4) Dopo l'insediamento della Giunta, nominata dal Sindaco eletto, viene nominata una commissione consiliare avente lo scopo principale di esaminare eventuali richieste dei consiglieri Cittadini sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme del presente Statuto.

5) Entro 30 giorni dalla richiesta la Commissione redige a maggioranza il suggerimento di interpretazione che viene trasmesso alla parte richiedente.

Art. 71 Regolamenti

1) Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2) nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3) Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4) L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.

5) Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione delle delibere in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

7) I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 72 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1) *Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.*

Art. 73 Ordinanze

1) *Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.*

2) *Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizione di legge.*

3) *Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.*

4) *Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.*

5) *Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.*

6) *In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.*

7) *Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.*

Art. 74 Norme transitorie e finali

1) *Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.*

2) *Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.*

3) *Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.*